

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

COPIA

ATTO DI CITAZIONE

Per: **Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano**, nato a Milano il 19.11.1952, ivi residente, in proprio (C.f. PLGPRM52S19F205G), e quale legale rappresentante *p.t.* della **Onlus Movimento Giustizia Robin Hood**, c.f. 97156190155, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Fantini, C.f. FNTMRT58H22F205R, giusta procura speciale in calce, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana, n. 54, nonché in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in atti, chiedendo di ricevere, ex art. 176 c.p.c., avvisi e notifiche al proprio indirizzo Pec: umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

– Attori –

contro

- 1) **Maurizio Belpietro**, nato a Castenedolo, il 10/5/1958, in proprio, e quale Direttore responsabile *p.t.* del quotidiano "Libero", all'epoca dei fatti, presso la sede legale di Viale Majno, 42 – 20129 Milano;
- 2) **Editoriale Libero s.r.l.**, in persona del legale rapp. *p.t.*, P. Iva 06823221004, presso la sede legale di Viale Majno, 42 – 20129 Milano;
- 3) **Scaglia Andrea**, nato a Milano, il 18/6/1966, presso la sede del quotidiano Libero, Viale Majno, 42 – 20129 Milano;

– Convenuti –

FATTO E DIRITTO

1. In data 10/5/2011, sul quotidiano "Libero", sia in forma cartacea che in versione *on-line*, veniva pubblicato, con grande evidenza, un articolo dai toni e contenuti gravemente diffamatori e mendaci, nei confronti della persona del dott. Pietro Palau Giovannetti e della Associazione da lui rappresentata, ONLUS Movimento per la Giustizia Robin Hood

– Avvocati senza Frontiere, dal titolo *“ictu oculi”* altamente suggestivo ed infamante:

«Al circo del Tribunale Un pazzo aggredisce Berlusconi» (Docc. 1 e 1bis).

2. Al riguardo, occorre denunciare che tale articolo, siglato con lo pseudonimo “A.SCA.”¹, si colloca nel contesto di una più ampia campagna diffamatoria e di discredito mediatico, ad opera di un cartello di quotidiani filoberlusconiani, che malvedono le attività associative del Movimento per la Giustizia Robin Hood (di seguito: Onlus), a tutela dei diritti umani e dei soggetti più deboli, come può evincersi dal coacervo di notizie artatamente travisate (vere e proprie *“fake news”*), ovvero di gratuiti giudizi denigratori, profferiti a piene mani, tali da far apparire la persona offesa, come un *«pazzo esagitato e provocatore in servizio permanente effettivo»*, il quale si sarebbe, addirittura (sic!), *«appostato, ogni lunedì, davanti all’uscita laterale del Palazzo di Giustizia milanese»*, al fine di *“aggredire Berlusconi”* e di *«guadagnarsi il suo quarto d’ora di celebrità»*.
3. Il titolo, con cui si dà ad intendere che vi sia stata una concreta minaccia alla incolumità fisica di Silvio Berlusconi, tale da giustificare il forzoso allontanamento del Presidente dell’Associazione Movimento per la Giustizia, va infatti collegato alle successive pesanti offese: *“Tutti i pazzi portano a Silvio (Palau Giovannetti)”*. *“E intanto s’ode uno che sbraita... e vedi che lo trascinano via di peso”*. *“L’esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d’ora di celebrità”*. *“Poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore – qualcuno preferisce provocatore – in servizio permanente effettivo”*. *“Si chiama Pietro Palau Giovannetti [...] e ha fondato un Movimento per la Giustizia Robin Hood e anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere”*.
4. Accuse e notizie inventate di sana pianta e malevolmente costruite a tavolino, in concorso tra loro dai querelati, al fine precipuo di denigrare pesantemente non solo la persona che si sarebbe resa responsabile della pretesa (inesistente) aggressione, nominativamente identificata in Pietro Palau Giovannetti, bensì la stessa immagine pubblica e reputazione

¹ Solo in sede di indagini e di rinvio a giudizio è emerso corrispondere ad Andrea Scaglia;

dell'Associazione espressamente citata nell'articolo incriminato sia con riferimento al *Movimento per la Giustizia Robin Hood* sia con riferimento ad *Avvocati senza Frontiere* le cui attività anticorruzione e di sostegno alla magistratura antimafia² sono da sempre risultate sgradite all'area di interessi politico-affaristici dell'ex presidente del Consiglio, nonché alla stampa filoberlusconiana³.

5. Risulta, infatti, *per tabulas*, dalle varie video-interviste pubblicate sui maggiori quotidiani e televisioni in Italia e all'estero – *immagini che, non a caso, Libero.it si guarda bene dal pubblicare a differenza di ogni altro quotidiano on line* – che, contrariamente a quanto fatto maliziosamente credere dai querelati, è stato invero Pietro Palau Giovannetti ad essere vittima di una vera e propria aggressione fisica e fermo illegale da parte di due agenti Digos in borghese all'uscita del tribunale milanese⁴, senza che abbia mai aggredito persona alcuna, **tantomeno** l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, come facilmente ricostruibile esaminando **qualunque** delle molteplici riprese **in diretta**, tuttora in rete⁵, oltreché ogni altro articolo pubblicato sull'argomento dal Corriere della Sera all'Unità, dal Fatto Quotidiano a la Repubblica, la Stampa, Il Secolo XIX, Il Giorno ... (**Docc. 2-9**).
6. Videoriprese che, oltre a dimostrare l'ingiustificato intervento e uso della forza da parte della Digos, appalesano l'assoluta gratuità di tale brutale azione repressiva della libertà di espressione del pensiero, attuata in danno di una persona inerme che, pacificamente, alla stregua dei sostenitori del premier radunati avanti al Tribunale di Milano, stava cercando di esprimere la propria opinione in merito alla manifestazione in corso. Si badi bene, senza usare alcuna minaccia od espressione offensiva nei confronti di chicchessia, limitandosi a censurare quello che percepiva come un modo a senso unico e non obiettivo di intendere i cd. "abusi giudiziari", lamentati da uno degli uomini più ricchi del mondo, pluri condannato per aver viceversa cercato di inquinare il regolare corso della giustizia.

² http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere

³ <https://www.avvocatisenzafrontiere.it/?p=5120>

⁴ <https://video.repubblica.it/edizione/milano/processo-mills-parla-l-avvocato-contestatore/67952/66410>

7. Fatti-reato, a fronte dei quali il G.U.P. di Milano, aveva già disposto il rinvio a giudizio, nei confronti di ambedue gli imputati per i delitti sopraepigrafati, con decreto 26/11/2013, **ma con riferimento al solo articolo cartaceo**, pubblicato in data 10/05/2011, del quale all'epoca si aveva avuto unicamente contezza (**Doc. 10**). Tanto che, nonostante motivata ordinanza del G.I.P., dott. Rinaldi, di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale (**Doc. 11**) ed opposizione del P.M., tale primo procedimento veniva da ultimo trasferito alla sede di Cagliari, con sentenza n. 2012/14, resa da Tribunale di Milano (**Doc. 12**), sul presupposto che si sarebbe trattato unicamente di pubblicazione cartacea, venendo disposto un successivo rinvio a giudizio in data 08/04/2016, solo per tale prima ipotesi di reato, nei confronti dei medesimi imputati (**Doc. 13**).
8. Ne consegue che la recente scoperta della esistenza di una versione *on line* dell'articolo incriminato e il carattere permanente dei reati sopra evidenziati, ovvero il comportamento tenuto da entrambi gli imputati, che si sono pervicacemente sottratti ai propri obblighi risarcitori, **anche in sede di mediazione obbligatoria** (*cf.* Atti – Verbale 23/7/2019), costringe le parti offese ad agire nei confronti degli stessi anche nella presente sede civile, in relazione alla pubblicazione dell'articolo *de quo*, tuttora *on line* e fruibile da chiunque, con grave nocimento all'onore, alla reputazione e all'immagine sia del dott. Palau Giovannetti Pietro sia della Associazione da lui rappresentata, a cui fa capo anche la rete Avvocati senza Frontiere, per cui ci si riserva, sin d'ora, di richiedere provvedimenti cautelari in via d'urgenza, come meglio *ut infra* si viene a specificare nelle conclusioni.
9. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, come già il titolo – di per sé – altamente suggestivo ed infamante (“*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi?*”), assuma per la sua intrinseca valenza e **foga diffamatoria**, una connotazione **gravemente lesiva** della personalità e dell'immagine dei soggetti passivi, anche per la **grossolana falsità** delle notizie riferite, in relazione ai **reali** accadimenti e fatti di cronaca del giorno,

⁵<https://www.youtube.com/watch?v=iKrfu8x5ndU>

che risultano clamorosamente smentiti da una serie di altri articoli (veritieri) pubblicati sul tema – e, di segno diametralmente opposto – dallo stesso quotidiano *on line* Libero.it, come *ut infra* si viene più in dettaglio ad illustrare e argomentare (Docc. 14-17).

10. E', infatti, bastevole confrontare le affermazioni contenute nell'articolo incriminato, pubblicato da Libero.it, in data 10/5/2011, con le riprese videotrasmesse in diretta *on line* dal Tribunale, da altri quotidiani e televisioni, per rendersi conto della **assoluta falsità** della ricostruzione dei fatti e dei contenuti altamente diffamatori del brano giornalistico, nei confronti della persona offesa, il cui solo titolo "*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*", è emblematico del malevolo intento diffamatorio e calunnioso degli autori. I quali si proponevano di smorzare con una grossolana *fake news* il vasto clamore mediatico suscitato dall'aggressione subita dal Presidente della scomoda Onlus, inventandosi una **inesistente** aggressione all'ex premier Berlusconi, tale da fare apparire in qualche modo "giustificato" il brutale allontanamento del Presidente dell'Associazione da parte delle forze dell'ordine, il tutto condito da condanne penali e perizie psichiatriche inesistenti, dipingendo la sua figura e le attività associative in maniera tale da screditarne al massimo la credibilità, l'onore e l'immagine pubblica.
11. E, ciò, si evince a luce meridiana, non solo dal ben diverso tenore degli articoli pubblicati dagli altri quotidiani, **ma dagli stessi resoconti pubblicati da LiberoQuotidiano.it**, che, **nell'immediatezza dei fatti**, pur non stigmatizzando l'episodio come un vero e proprio sequestro di persona [al pari di altri quotidiani tra cui il *Corriere della Sera* che titolava: "**Pietro Palau Giovannetti sequestrato dalla Digos**"]⁶, riferiva in questo caso con sicura obiettività che **non era avvenuta alcuna aggressione**. LiberoQuotidiano.it dava, infatti, espressamente atto, a riprova di quanto sin qui denunciato dagli odierni querelanti – e, cioè che: "***il premier è arrivato al Tribunale intorno alle 10, a bordo dell'auto blue, entrando da uno dei cancelli***", e lasciando **indisturbatamente il tribunale** subito dopo

⁶<https://www.youtube.com/watch?v=cbb520ZwaZ0> (Video youreporter.it - Corriere della Sera 9/05/2011)

l'udienza sul caso Mills, sempre a bordo della sua auto blue, che infatti "si allontanava ad alta velocità", senza segnalare alcuna aggressione (Docc. 14, 15, 16, 17).

12. E' stato, quindi, lo stesso Libero.it a dare esplicitamente atto con ben 4 articoli di opposto tenore a quello successivamente e maldestramente costruito a tavolino per suggestionare l'opinione pubblica, che non è mai avvenuta alcuna pretesa aggressione. Tanto è vero che nella precedente nota del 9/5/2011, dove si parla di «*Un piccolo fuoriprogramma*» – [con riferimento all'allontanamento del "contestatore" dei sostenitori del premier] – si **ammette, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il «presidente del Consiglio non lo ha neanche visto» (cfr. Doc. 15):**
13. Ne deriva con palmare evidenza trattarsi di una preordinata operazione di discredito a livello mediatico, concertata ed attuata per smorzare il clamore suscitato dall'aggressione subita dall'attore querelante ad opera della Digos, ovvero per «*disincarnare*» [utilizzando l'espressione utilizzata in altro diffamante articolo] la nuova "*aspirante icona del popolo filo-giudici*" – articolo questa volta a cura della Redazione de «Il Giornale.it», quotidiano ben noto per la sua astiosità nei confronti della magistratura, parimenti pubblicato in data postuma ai fatti (14.05.2011). E, con l'emblematico titolo: «*Il nuovo eroe anti premier? Un finto avvocato nei guai*»⁷, oggetto di parallela azione risarcitoria, in quanto facente parte della più ampia campagna diffamatoria, tuttora in atto, da parte di certuna stampa illiberale e partitocratica, riferibile all'area filoberlusconiana, che intende il giornalismo come mezzo di propaganda politica e arma per annientare ogni forma di dissenso.
14. Risulta perciò di tutta evidenza trattarsi di un articolo "*a comando*", concepito con sciente volontà diffamatoria che si inserisce nel solco di un più ampio disegno volto a screditare con ogni mezzo l'operato della ONLUS, mediante la pubblicazione di notizie false e tendenziose, che la riguardano, **sia in via diretta che indiretta**, stante lo stretto collegamento e identificazione che unisce la medesima Associazione al suo fondatore.

⁷<http://www.ilgiornale.it/news/nuovo-eroe-anti-premier-finto-avvocato-nei-guai.html>

Ovvero di un modo di fare giornalismo per gettare più fango possibile sugli avversari politici (o presunti tali), come rilevabile dall'aver sottaciuto fatti e circostanze rilevanti, in ordine alle cause all'origine degli oltre 750 procedimenti penali, all'esito delle richieste di perizie psichiatriche e alle legittime battaglie civili e denunce dell'Associazione a tutela della legalità e di soggetti deboli. Questioni la cui delicatezza e importanza avrebbero meritato una ben diversa attenzione, laddove l'intendimento dell'articolista non fosse stato quello di impressionare i lettori, fornendo un quadro altamente mistificato della realtà e pesantemente dispregiativo dei soggetti passivi (Docc. da 18 a 27).

15. Ma vi è di più, in quanto le *fake news* pubblicate da "Liberò" sono un autentico florilegio di informazioni false, tendenziose e fuorvianti, non a caso riprese dai soli media e blog che malvedono la crescita di una Associazione antimafia e anticorruzione, senza padrini politici, come il blog di Andrea di Sorte, coordinatore nazionale dei "*Club delle Libertà*" ritenuto "*delfino*" di Silvio Berlusconi, nonché responsabile della comunicazione, animati dall'esecrabile intendimento di gettare con ogni mezzo fango e criminalizzare l'immagine dell'attore e dell'Associazione da lui rappresentata. Come si evince dagli accostamenti marcatamente denigratori sulle vicende del Presidente del Movimento per la Giustizia Robin Hood e della rete "Avvocati senza Frontiere", ovvero sulle attività svolte dalla stessa Associazione, affrontate senza alcun necessario approfondimento giornalistico e con un stile astioso e allusivo (pretesa condanna a 1 anno e 6 mesi per calunnia, nei confronti dell'ex procuratore Borrelli, richieste di perizie psichiatriche, pendenza di oltre 750 procedimenti penali, senza sincerarsi trattarsi per lo più di posizioni quale parte lesa, né dei relativi esiti assolutori per quanto riguarda la restante parte quale indagato).

16. Tutto ciò, allo scopo precipuo di creare il massimo discredito e allarme sociale intorno alla figura dell'attore, seminando pesanti pregiudizi anche nei confronti della Onlus, presentando il suo fondatore, del quale viene espressamente richiamata la qualità, come un "*pazzo*", un "*esagitato di turno*", un "*provocatore in servizio permanente effettivo*",

il quale, "ogni lunedì", si sarebbe, addirittura, appostato davanti al tribunale per "aggredivere Berlusconi" e "guadagnarsi il suo quarto d'ora di celebrità", "beccandosi, dopo aver sostenuto Mani Pulite, una condanna a 1 anno e 6 mesi per calunnia, nei confronti dell'ex procuratore Borrelli", oltre a due richieste di perizie psichiatriche e ben 750 procedimenti penali a suo carico.

17. Non vi è chi non veda la valenza gravemente diffamatoria di tale modo di esporre i fatti, in quanto l'attore, come si è visto, non ha mai incontrato Berlusconi, il quale a bordo della sua auto blue, con scorta, entrava ed usciva da Palazzo di Giustizia da un ingresso riservato laterale, mentre il dott. Palau si trovava in prossimità dell'uscita centrale, vicino ai manifestanti, con i quali aveva cercato di instaurare un dialogo, facendo loro presente che le vere vittime di eventuali abusi giudiziari sono ben altre (e, cioè anziani, malati, disoccupati, sfrattati dalle case dell'ALER, madri abbandonate, donne violentate, minori, piccoli imprenditori, extracomunitari e soggetti deboli che non possono permettersi una adeguata difesa), e non già l'allora Presidente del Consiglio, uno degli uomini più ricchi del mondo, con oltre 120 avvocati al suo servizio, in grado di inquinare, rallentare e/o interferire nel regolare corso della giustizia.
18. Devesi, inoltre, segnalare che l'odierno attore si era recato in tribunale unicamente per svolgere alcuni adempimenti di cancelleria, in relazione a cause seguite *pro-bono* dalla Onlus, a tutela dei diritti abitativi di assegnatari di alloggi popolari, nei confronti di ALER, i quali, giustappunto, vengono spesso ingiustamente sfrattati, sebbene in stato di difficoltà, senza che nessuno si faccia carico di assumerne la difesa. In tale contesto, mentre il dott. Palau stava cercando di spiegare ai manifestanti questo diverso punto di vista, si è sentito brutalmente afferrare alle spalle dai due agenti in borghese, che si vedono chiaramente nelle videoriprese in atti, i quali lo trascinarono per varie centinaia di metri, senza che avesse commesso alcun reato né rappresentato pericolo di sorta per chicchessia.

19. A fronte di tali evidenze, non vi è chi non veda trattarsi di un modo di fare giornalismo per annientare gli avversari politici o presunti tali, facendo apparire la vittima dell'unica vera aggressione realmente accaduta, in occasione del processo Mills, quale soggetto **violento e/o socialmente pericoloso**, nel tentativo di giustificare, *ex post*, la brutale aggressione subita dal querelante, tanto è vero che Libero.it, dopo aver titolato l'articolo: *"Un pazzo aggredisce Berlusconi"*, aggiunge: *"e vedi che lo trascinano via di peso"* – *"non già come si potrebbe pensare per impedirgli di esprimere il suo pensiero ai molti giornalisti presenti che protestavano per l'incivile episodio a cui avevano assistito"*, bensì perché è un *"esagitato"* – e, calcando, poi, ancor più la dose, attribuendogli di aver parlato di due richieste di *"perizia psichiatrica"*, nonché di *"rischiare adesso davvero la cella"*, dopo avere sostenuto mani pulite, per le sue denunce inviate all'allora Procuratore di Palmi Cordova, in relazione a *"fantomatiche associazioni affaristico-massoniche"*.
20. Fatti e circostanze su cui il Palau non ha rilasciato alcuna dichiarazione come si evince dalla videointervista, e che in tale contesto risultano, quindi, privi di qualsiasi continenza, pertinenza, veridicità, esulando *ictu oculi* dai limiti sia del diritto di cronaca che di critica. Si insinua, infatti, con subdola malevolenza e assoluta ipocrisia, attribuendo ad anonime fonti, il proprio pensiero, la mendace *«scoperta»* che l'odierno attore è *"agitatore – qualcuno preferisce provocatore in servizio permanente effettivo. Si chiama Pietro Palau Giovannetti, ha 56 anni, è avvocato, ha fondato un Movimento per la Giustizia Robin Hood e anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere"*. Un coacervo di affermazioni altamente infamanti e destituite di qualsiasi fondamento, stante che, invero, il dott. Pietro Palau Giovannetti *"ogni lunedì"* ha sempre avuto ben altro da fare ed era la prima volta che si imbatteva nella *claque* filoberlusconiana del *"fanclub"* del Cavaliere. E, tra l'altro, non ha mai dichiarato di essere avvocato, né tantomeno ha mai parlato, come falsamente riferito nell'articolo incriminato, di perizie psichiatriche né ha rilasciato le altre dichiarazioni che gli vengono attribuite da Libero.it

21. Ulteriore notizia falsa e tendenziosa è quella relativa alla pretesa “*condanna*” che il dott. Pietro Palau Giovannetti si sarebbe “*beccato nel 2004, dopo aver sostenuto mani pulite*”, per il delitto di “*calunnia*” nei confronti dell’ex Procuratore di Milano dott. Francesco Saverio Borelli: al contrario, nel 2004, è stata affermata la sua piena innocenza, come da sentenza n. 1633/04 emessa dal Tribunale di Bologna. Circostanza che qualsiasi cronista giudiziario, anche dilettante aveva il dovere di verificare (Doc. 18).
22. Lo stesso dicasi per quanto attiene l’asserita “*condanna a un anno e sei mesi*”, sempre per il reato di “*calunnia*”, nei confronti del medesimo Procuratore Borrelli [*spacciata maliziosamente come definitiva*], in relazione alle denunce inviate all’allora Procuratore di Palmi Cordova, relative a “*fantomatiche associazioni affaristico-massoniche*”... Procedimento, invero, invece, conclusosi, lo stesso anno con sentenza di proscioglimento della Corte d’Appello penale di Reggio Calabria n. 1819/04, confermata in Cassazione, che, contrariamente a quanto diffamatoriamente pubblicato dal quotidiano Libero.it, dichiara «estinto il reato» di cui all’art. 368 c.p., per prescrizione, del quale era già stata peraltro pienamente riconosciuta l’insussistenza dal Tribunale di Bologna (Doc. 19).
23. **Insomma, garantisti con gli amici e giustizialisti coi nemici o gli avversari politici**, tacendo o fingendo di sconoscere [*ignoranza inescusabile per un quotidiano politico, d’interesse nazionale, come Libero*], l’intervenuta piena assoluzione del soggetto di cui viene scientemente discredita la reputazione, in relazione a fatti particolarmente delicati e complessi, sui quali viene omessa qualsiasi indagine giornalistica e approfondimento, nel precipuo scopo di utilizzarli solo per danneggiare l’altrui onore e immagine pubblica.
24. In punto, devesi sottolineare che, invero, l’odierno attore da oltre 30 anni ha dedicato la sua vita ad attività di volontariato e di tutela dei diritti umani, al fine di affermare principi universali di uguaglianza e di buona amministrazione della Giustizia, libera da ogni condizionamento politico-affaristico, risultando tali pur nobili attività evidentemente

sgradite e/o scomode a coloro che operano per arrestare la crescita della legalità e la piena attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alle legge (Docc. 20-27).

25. Appare, infatti, del tutto comprensibile che al responsabile di un'associazione antimafia e anticorruzione che da oltre 30 anni si è dedicato al bene comune della Giustizia, ovvero alla tutela dei soggetti più deboli, sia parsa vergognosa la mobilitazione a sostegno dell'ex Presidente del Consiglio, il quale può permettersi di assoldare un collegio difensivo di oltre 120 legali, investendo nella sua difesa decine di milioni di euro annui, così come l'interesse quasi morboso dei mass-media, di fronte, invece, al silenzio sistematico che caratterizza pressoché ogni altro processo a carico di vittime di mafia, usura, estorsioni, abusi della P.A, sfratti, fallimenti o di soggetti economicamente deboli, fatti oggetto di vera malagiustizia, e spesso privi di qualsiasi adeguata difesa tecnica.
26. Al riguardo, occorre sottolineare che l'Associazione attrice, in persona del suo presidente, è stata insignita dalla **Fondazione Kennedy of Europe**, nella pubblicazione "*Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini*", del titolo di "*eroe locale*", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, avvocatessa bielorusa perseguitata dalle Autorità governative per le sue attività in difesa di soggetti ritenuti scomodi: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e oggi che stanno cambiando il mondo con mezzi pacifici⁸ (Doc. 25).
27. Per quanto possa occorrere, ai fini dell'accertamento delle responsabilità da ascrivere agli indagati ed odierni convenuti, in sede civile, occorre segnalare che dalle risultanze emerse nell'ambito del procedimento penale, avanti al Tribunale di Cagliari, in relazione alla pubblicazione del solo articolo cartaceo, secondo quanto prospettato dall'imputato Andrea Scaglia, la responsabilità della scelta del titolo "*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*", sarebbe, a suo dire, addebitabile al solo Direttore responsabile, Maurizio Belpietro, il quale deve quindi rispondere solidalmente della condotta dolosa, ex art. 595 c. 2 e 3 c.p. – e, non solo ai sensi dell'art. 57 c.p.

⁸<http://perlagiustizia.org/robinhood/associazione.php?page=presentazione>

28. In diritto, vale la pena far rilevare come nella giurisprudenza di legittimità sia noto che, qualora la pubblicazione di un articolo o nel caso di specie di un titolo, risulti senza nome – e, cioè senza l'indicazione della persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute, comporta l'attribuzione dell'articolo e/o titolo al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio, posto che, in assenza di diverse allegazioni, deve considerarsi di produzione redazionale. Ragione per cui Maurizio Belpietro deve venire chiamato a rispondere dello scritto diffamatorio, seppur predisposto da altri, sulla base del diverso titolo di responsabilità concorsuale. Infatti, tale responsabilità appare configurabile allorché sulla base di un complesso di circostanze esteriori, consti il consenso e la meditata adesione del direttore al contenuto dello scritto che egli è tenuto a controllare, tanto più allorché la pubblicazione avvenga in forma anonima con il ricorso a pseudonimi, e quindi con artifici oggettivamente idonei a permettere all'autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio. (C., V penale, sentenza 20/11/2017, n. 52743; C., V penale, n. 41249 del 26/09/2012, S. e altro, Rv. 253752).

29. D'altronde, è ben noto che il titolo – come nel caso di specie altamente suggestivo e immediatamente collegabile al nome e cognome della parte offesa – può assumere una valenza diffamatoria che prescinde dal contenuto dell'articolo stesso cui si riferisce. *“Esso, infatti, è in grado di orientare il lettore e di trasmettergli un'informazione compiuta, a maggior ragione quando è caratterizzato da espressioni forti e lapidarie, come quello in discussione – [ed anche nel caso in esame] – ed a fortiori riguardando la propensione dell'utente ad una lettura sommaria del contenuto dell'articolo. Il lettore frettoloso è colui che si sofferma sulle parti graficamente più accattivanti dell'articolo e che omette di leggerne il contenuto, senza alcun approfondimento del contenuto dell'articolo”*. (Cassazione, V penale, 7 febbraio 2019, n. 6110).

30. Per altro, è parimenti noto che la figura del "lettore frettoloso" è stata da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha tratto la necessità di vagliare i titoli e l'esposizione grafica delle singole componenti dell'articolo, al fine di valutare se una lettura che si limiti ai passaggi maggiormente evidenziati posseda un'autonoma portata diffamatoria, come *ictu oculi* avvenuto nel caso qui in esame. (sul tema, cfr. Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010, dep. 2011, Mauro, Rv. 249264 - 01; Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009, Cosentino e altri, Rv. 244093 - 01; Sez. 5, n. 8035 del 03/06/1998, De Battaglia F e altro, Rv. 211636 - 01; nonché, nella giurisprudenza civile, Sez. 3, Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017, Rv. 644302 01).
31. E', inoltre, opportuno fare osservare che il titolo di un articolo di giornale è idoneo ad integrare, *ex se*, il reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel giornalismo, infatti, titolo e didascalia sono sostanzialmente la stessa cosa: tecnicamente vengono definiti come "ancoraggi", in quanto ancorano l'osservatore ad una precisa metrica interpretativa, che nel caso di specie, unitamente al testo, integrano gli estremi *ex se* del reato di diffamazione aggravata a mezzo internet. Ciò risulta a maggior ragione vero innanzi all'evolversi delle modalità di fruizioni delle informazioni, le quali appaiono oggi giorno acquisite in modo sempre più frammentario e sbrigativo. Tale superficialità, pertanto, impone delle significative conseguenze nella valutazione dell'evento lesivo, dovendosi conferire meno importanza al legame complessivo tra titolo e testo. La giurisprudenza di legittimità, con una certa frequenza, ha confermato che la lesione dell'onore può derivare non solo dal testo nella sua interezza, bensì anche dagli elementi più in rilievo e sintetici del medesimo, quali titolo, sottotitolo, occhiello, foto, didascalia. (C. civ., sez. III, 7/8/2013, n. 18769, CED 627845; C. civ., sez. III, 27/1/2009, n. 1976, CED 606390; C. civ., sez. III, 5/4/2005, n. 7063, CED 584298).
32. Il Supremo Collegio ha avuto modo di aggiungere, altresì, che: «Posto che è indubbio che le modalità della comunicazione sono diventate, col trascorrere del tempo, sempre più

rapide ed essenziali – basti pensare alla velocità dei sistemi che la rete internet mette oggi a disposizione della grande massa dei consumatori, limitando in alcuni casi i messaggi ad un certo numero di caratteri – è giocoforza ammettere che tale rapidità rende ancora più importante la valutazione circa l'idoneità anche del solo titolo di un articolo di giornale a rivestire una potenzialità diffamatoria. Ciò in quanto la rapidità ora richiamata fa sì che di frequente i fruitori di un quotidiano o di un settimanale si limitino proprio a scorrere i titoli, magari attraverso la home page presente in internet, in vista di un'informazione sintetica che non obbliga ad una lettura dilatata nel tempo. Ne consegue che la valutazione della portata diffamatoria attraverso la lettura congiunta del titolo e dell'articolo riveste un'importanza minore rispetto al passato, proprio perché la fruizione dell'informazione è diventata più veloce, con ricadute importanti anche in ordine alla superficialità che inevitabilmente ne consegue» (Cass. civ., Sez. III, 16/5/2017, n. 12012).

33. Da ultimo, ai fini sanzionatori, la più recente Giurisprudenza delle Corti di merito, tra cui il Tribunale di Milano, confermata in sede di legittimità, ha avuto modo di affermare che: «Nel caso di diffamazione commessa tramite internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale, atteso che “la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive” (cfr. *ex multis*: Cass. Pen., n. 4741/2000). Ed invero, è proprio la potenzialità diffusiva del mezzo informatico che conduce ad affermare come la pubblicazione di un contenuto offensivo in rete trovi per ciò solo un'amplificazione della sua lesività, considerata l'idoneità del veicolo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (Cassazione pen., n. 41276/2015)» (Tribunale di Paola, Ordinanza del 9.01.2017).
34. A ciò si aggiunga che «le notizie immesse on-line, rischiano di “galleggiare” in un eterno presente» (C. Pen., n. 4501/2009, RCP, 2010, 1060), tanto che si parla di una sorta di “eternità mediatica” delle notizie (C. Pen., n. 10594/2013 e T. Napoli 11184/2015, Ius

Explorer, i quali osservano come per contro «la diffamazione realizzata attraverso i giornali» abbia «certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo»).

35. Per l'insieme delle suesposte ragioni di fatto e di diritto, ne deriva che sia il direttore di **Libero**, Maurizio Belpietro, sia l'autore dell'articolo **Andrea Scaglia**, devono rispondere concorsualmente dei danni *patiti e patienti* dagli attori, in relazione al delitto contestato di diffamazione aggravata a mezzo internet – e, non solo di quello meno grave di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p., per quanto attiene la posizione del primo, al quale è stata anche già contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ex art. 99 c.p., per avere subito plurime condanne per reati dolosi e diffamazione aggravata a mezzo stampa, come risulterebbe dal casellario giudiziale.

Tutto ciò premesso e considerato gli attori *ut supra* rappresentati e difesi,

CITANO

Maurizio Belpietro, in proprio, e quale Direttore responsabile *p.t.* del quotidiano “**Libero**”, presso la sede legale di Viale Majno 42, Milano; **Editoriale Libero s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede legale di Viale Majno 42, Milano; **Andrea Scaglia**, presso la sede del quotidiano, Viale Majno 42, Milano, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 21.09.2019, ore di rito, sezione e Giudice istruttore *designandi*, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione indicata, ovvero di quella fissata dal G.I. ex art. 168 *bis* u.c. c.p.c., nei modi e nelle forme di cui all'art. 166, con espresso avvertimento che, in mancanza, incorreranno nelle preclusioni e decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. e si procederà in loro assenza e contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa conferma e convalida degli provvedimenti cautelari eventualmente assunti e/o da assumersi, che ci si riserva sin d'ora di chiedere, in relazione alla pubblicazione di adeguata rettifica, nonché previ i necessari accertamenti circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi contenuti negli articoli incriminati, così provvedere:

- 1- **Accertare e dichiarare** che le informazioni e i giudizi riferiti negli articoli pubblicati da "Libero", sia in versione cartacea, sia *on line*, costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica degli attori – e, conseguentemente, dichiarare tutti i convenuti concorsualmente responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet, ai sensi degli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e art. 13 legge 47/1948, oltreché, ex art. 57 c.p., per quanto attiene la posizione del direttore responsabile;
- 2- **E, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro** al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali, *patiti e patiendi* dagli attori, in seguito ai fatti di causa, da liquidarsi in misura eequitativa, secondo i parametri di legge, che vengono, sin d'ora, quantificati in € 100.000,00 (€ 50.000 *pro-capite*), comprensivi dei danni ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c., nonché in ulteriori € 20.000,00, *pro-capite*, a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 47/1948, e/o comunque al pagamento delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia in corso di causa, tenendo conto in particolare della qualità e notorietà della persona offesa, ovvero della sua collocazione professionale nell'ambito della Società civile, e della grande diffusione di "Libero" su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, risultando indubbio che nella presente fattispecie processuale sia stato leso un bene giuridico della personalità umana, quale la reputazione, l'onore e l'immagine della persona offesa e dell'Associazione dalla stessa rappresentata

(concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui essa vive ed opera da oltre 65 anni, generando di conseguenza gravi pregiudizi);

- 3- **ORDINARE, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza**, ovvero di una parte di essa, a mezza pagina, a spese dei convenuti e a cura degli attori, nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale di "Libero", sia in versione cartacea, sia on-line, sia sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché sul quotidiano "la Repubblica" e sui periodici "Famiglia Cristiana" e "l'Espresso";
- 4- **ORDINARE, inoltre, la riproduzione della sentenza sul sito on line dei convenuti**, con una permanenza e per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurati *de quibus*;
- 5- **Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, alle spese di mediazione**, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 28/2010;
- 6- **Ex art. 96 c. III c.p.c.**, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di € 20.000,00= o, nella diversa minore o maggiore misura che più sarà ritenuta equa, ove ritenessero di opporre temerariamente ulteriore resistenza in giudizio.
- 7- **Con riserva di richiedere provvedimenti cautelari e di formulare istanze istruttorie.**
- 8- **Con vittoria di spese ed onorari.**

Si produce tutta la documentazione di cui alla narrativa che precede come da elenco:

- 1) Copia autentica Libero.it estratta in 11/4/2019 "*Un pazzo aggredisce Berlusconi*";
1 bis) Copia cartacea articolo Libero pubblicato in data 10/5/2011;
- 2) Elenco link dei video sul fermo illegale del 9/5/2011 di Pietro Palau Giovannetti;
- 3) Il Corriere della Sera 9/5/2011 "*Strattonato il Presidente di Robin Hood*";
- 4) Il Corriere della Sera 10/5/2011 pag. 3 "*Presidente del Movimento per la Giustizia...*";
- 5) L'Unità 10.5.11 pag. 4 "*Giudici, lo sfregio di Berlusconi*";
- 6) Il Fatto Quotidiano 10.5.2011 "*Chi manifesta contro il Premier viene portato via*";
- 7) La Stampa 10.5.2011 pag. 8 "*La contestazione*";
- 8) Il secolo XIX 10.5.11 pag. 7 "*Tribunale blindato per i contestatori*";
- 9) Il Giorno, La Nazione, Resto del Carlino 10.5.11 "*Show di Berlusconi in Tribunale*";
- 10) Decreto di rinvio a giudizio GIP Milano in data 26/11/2013;

- 11) Ordinanza 26/11/2013 di rigetto eccezione competenza territoriale;
- 12) Sentenza n. 2012/14 Tribunale di Milano;
- 13) Richiesta di rinvio a giudizio Tribunale di Cagliari 23/3/2015 e 08/4/2016;
- 14) Articolo Libero 09/05/2011 "Premier in aula: Mills? Non l'ho mai conosciuto"
- 15) Articolo Libero 09/05/2011 "Caso Mills: contestatore premier allontanato...";
- 16) Articolo Libero 09/05/2011 "Mills, Berlusconi in aula a Milano...";
- 17) Articolo Libero 09/05/2011 "Caso Mills: Berlusconi saluta dall'auto, allontanato...";
- 18) Sentenza Tribunale penale di Bologna n. 1633/2004;
- 19) Sentenza Cassazione n. 43686/09 confermativa C.A. Reggio Calabria n. 1819/04;
- 20) Rassegna stampa attività ONLUS a sostegno di "Mani Pulite" (n. 10 articoli);
- 21) Rassegna stampa su attività ONLUS (n. 7 articoli);
- 22) Rassegna stampa su Palau Pietro e interrogazione parlamentare (n. 10 articoli);
- 23) Decreto Regione Lombardia Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood;
- 24) Atto costitutivo notarile e Statuto con poteri di rappresentanza;
- 25) Fondazione Kennedy of Europe, Estratto pubblicazione "Coraggio senza confini";
- 26) Brochure 25° Anniversario dalla fondazione della ONLUS (Palazzo Stelline);
- 27) Brochure "Pittori contro la guerra 1997".

Dichiarazione di valore.

Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 100.000, e che gli attori sono esenti dal contributo unificato e dalla legge sul bollo, ai sensi dell'art. 17 Dlgs. 460/97, nonché in forza di richiesta ammissiva al Patrocinio a spese dello Stato, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in atti.

Milano li 04.05.2019

Avv. Umberto Fantini


Avv. Umberto Fantini

PROCURA SPECIALE:

Io sottoscritto, **Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano**, nato a Milano, il 19.11.52, ivi residente, C.f. PLGPRM52S19F205G, in proprio, e quale legale rappresentante dell'Associazione **Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood**, sedente in Milano, C.f. 97156190155, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado, anche in sede di reclamo e di eventuale esecuzione, l'Avv. Umberto Fantini, conferendogli ogni più ampio potere di legge, ivi compresa la facoltà di transigere e conciliare, chiamare terzi, proporre querela di falso, nonché farsi sostituire, eleggendo domicilio presso il suo studio in Corso di Porta Romana 54, Milano. Autorizzandolo, altresì, a trattare per la mia difesa tutti i dati forniti ai sensi della L. n. 675/96 e succ. modifiche, dichiaro di avere preso visione ed essere stata informata del contenuto dell'art. 13 L. 196/03. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.


Pietro Palau Giovannetti (in proprio)

p. Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood



E' vera e autentica:


Avv. Umberto Fantini



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Umberto Fantini, in forza della Legge n. 53 del 1994, ed in virtù della Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, rilasciata in data 19/5/2011, previa iscrizione ai nn. 434, 435, 436 del mio Registro cronologico, ho notificato, per conto del dott. Palau Giovannetti Pietro, in proprio e quale legale rappresentante della ONLUS Movimento per la Giustizia Robin Hood, copia conforme all'originale del suesteso atto di citazione, come segue:

Maurizio Belpietro, in proprio, e quale Direttore responsabile *p.t.* del quotidiano "Libero", presso la sede legale di Viale Majno, 42 – 20129 Milano, mediante consegna con raccomandata A/R n. 78769473839-5, spedita dall'Ufficio Postale di Milano n. 16, in data corrispondente a quella del timbro postale;



Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappr. *p.t.*, presso la sede legale di Viale Majno 42 – 20129 Milano, mediante consegna con raccomandata A/R n. 78769473838-4, spedita dall'Ufficio Postale di Milano n. 16, in data corrispondente a quella del timbro postale;



Scaglia Andrea, presso la sede del quotidiano Libero, Viale Majno, 42 – 20129 Milano, mediante consegna con raccomandata A/R n. 78769473837-2, spedita dall'Ufficio Postale di Milano n. 16, in data corrispondente a quella del timbro postale;



Avv. Umberto Fantini